



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 31 DEL 01/03/2019)

OGGETTO: SENTENZA N. 93/2019 DEL 15 FEBBRAIO 2019 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO SEZIONE LAVORO NELLA CAUSA M.M. E P.M. C/COMUNE DI ORISTANO – PROPOSTA DI NON PROCEDERE IN APPELLO.

L'anno **2019** il giorno **01** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **10:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Assente
LOI FRANCESCA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco.

Premesso che:

- con ricorso, notificato l'11/11/2016 e ns Prot. n° 61681 del 15/11/2016, su richiesta dell' avvocato Barrella Maurizio, il signor M. M. citava il Comune di Oristano davanti al Giudice del lavoro del Tribunale civile di Oristano, affinché riconoscesse che il ricorrente, dal periodo aprile 2007 ad oggi, avesse svolto mansioni superiori proprie della categoria B e non A di cui fa parte, e venisse inquadrato in tale categoria, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto;
- con ricorso notificato il 11/11/2016 e ns Prot. n° 61679 del 15/11/2016, su richiesta dell' avvocato Barrella Maurizio, il signor P.M. citava il Comune di Oristano davanti al Giudice del lavoro del Tribunale civile di Oristano, affinché riconoscesse che il ricorrente, dal periodo aprile 2007 ad oggi, avesse svolto mansioni superiori proprie della categoria B e non A di cui fa parte, e venisse inquadrato in tale categoria, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto;
- il Comune si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo del legale dell'Ente, Avv. Gianna Caccavale, eccependo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001 che lo svolgimento di fatto di mansioni lavorative proprie di livelli superiori non attribuiva il diritto all'inquadramento in tale livello, in difetto di procedura concorsuale, e che il compenso per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori era subordinato al loro svolgimento in via abituale e prevalente.

Vista la sentenza n. 93/2019 del 15.02.2019 con la quale il Tribunale di Oristano sezione lavoro:

- accoglie parzialmente il ricorso proposto da M. M. e P. M., e per l'effetto condanna il Comune di Oristano al pagamento ai ricorrenti delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori ascrivibili alla categoria B, liquidate in euro **11.252,88** ciascuno, maggiorati dagli interessi legali sino al saldo;
- rigetta la domanda di attribuzione di qualifica superiore;
- condanna il Comune di Oristano al pagamento delle spese processuali.

Visto il parere del 18/02/2019 del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Pinna sulla non opportunità di continuare in secondo grado del giudizio.

Vista, altresì, la nota dell'Avv. Gianna Caccavale, dell'Avvocatura interna, acquisita il 18/02/2019, nella quale si sottolinea l'alto grado di rischio cui si



COMUNE DI ORISTANO

esporrebbe l'Ente in caso di riconferma della sentenza di primo grado anche in termini di spese legali oltre alla decorrenza di ulteriori interessi.

Inteso aderire alle conclusioni esposte nelle predette relazioni e provvedere all'esecuzione della Sentenza n. 93/2019 del Tribunale di Oristano sezione lavoro rinunciando alla proposizione di un ricorso in appello.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di non proporre ricorso in Appello avverso la sentenza del Tribunale di Oristano sezione lavoro n. 93/2019 del 15/02/2019.
2. Di incaricare i Dirigenti del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e del Settore Staff, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della predetta Sentenza n. 93/2019 del 15.02.2019.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di applicare la sentenza per evitare azioni esecutive, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

LUIGI MELE/PIRAS SIMONA



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI